

CP 9/1/12



IL TRIBUNALE DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	e.	MACCIS Presidente
2) Dott.	r.	MATTIOMEGiudice
3) Dott.	l	LUPOGiudice rel

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

In data 26-9-12 SADA spa in liquidazione, società operante nel settore della logistica e del trasporto di merci con sede in Milano via Fantoli 10, depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art 161 6° comma l. fall. Il Tribunale assegnava alla società ricorrente termine fino al 14-12-12 per la presentazione della definitiva proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione.

In data 14-12-12 Sada depositava il piano concordatario e la relativa proposta nonché l'attestazione dell'esperto ex art. 161 3° comma l. fall.

Il concordato non prevede la suddivisione dei creditori in classi e contempla il pagamento integrale dei creditori privilegiati e nella percentuale del 38,47% dei chirografari entro il termine del dicembre 2015.

In estrema sintesi la proposta si fonda sull'affitto e cessione di rami di azienda (stimato in euro 1.500.000) e sul realizzo di crediti (stimatio in circa 7.500.000 euro) Le passività ammontano a circa 5.800.000 euro al privilegio e prededuzione, 11.000.000 euro al chirografo.

In data 2-1-13 il Tribunale, rilevato che dal piano e dalla relazione dell'esperto emergeva che taluni crediti chirografari erano soddisfatti prima di quelli privilegiati chiedeva chiarimenti sul punto.

Con memoria depositata in data 19-1-13 la società precisava che "il piano concordatario prevede un pagamento nel periodo settembre/dicembre 2012 dell'importo di euro 200.000,00 a creditori chirografari che ha già avuto luogo. Infatti, Sada ha effettuato pagamenti per tali importi a fronte della necessità di procurarsi servizi essenziali per il mantenimento in efficienza dei complessi aziendali; e ciò ha fatto dichiaratamente in "acconto" rispetto all'ipotizzata soddisfazione concordataria".

Il tribunale, rilevando profili di illegittimità per la violazione dell'art. 182 quinquies IV comma l. fall. in assenza di attestazione e di autorizzazione del tribunale convocava la società avanti al collegio ex art. 162 l. fall. per l'udienza del 31-1-13.

1 L

Con memoria in data 31 gennaio 2013 Sada ulteriormente precisava :- che i pagamenti dei debiti pregressi di cui alla premessa erano stati eseguiti a favore di fornitori strategici ed essenziali;- che la norma richiamata dal Tribunale non era applicabile, non trattandosi nella specie di concordato cd. "in continuità"; - che i pagamenti erano stati effettuati a creditori concorsuali a titolo di acconto sulla percentuale concordataria di soddisfazione spettante a ciascuno di essi; - che di essi era data compiuta notizia sia nel piano concordatario, sia nella attestazione; che i pagamenti censurati sono i seguenti: a) creditore UCSA spa, data 28 settembre 2012, importo € 83.000,00; b) creditore UCSA spa, data 2 ottobre 2012, importo € 37.000,00; c) creditore UCSA spa, data 4 ottobre 2012, importo € 150.000,00; d) creditore CMC, data 25 ottobre 2012, importo € 5.000,00; e) creditore AZA spa, data 29 ottobre 2012, importo € 10.217,00; f) creditore AZA spa, data 22 novembre 2012, importo € 1.566,00; per un totale di € 286.783,00.

All'udienza del 31 gennaio 2013 il Collegio rinviava l'udienza al 21 febbraio 2013 per i medesimi incombenti, onde consentire a Sada il deposito di ulteriore memoria.

In detta udienza Sada depositava garanzia bancaria rilasciata da UBS per l'importo di 286.783, condizionata all'ammissione della domanda al concordato preventivo e d'escutibile qualora risulti che l'attivo disponibile per la soddisfazione dei creditori concorsuali possa far concludere nel senso della insufficienza dello stesso a soddisfare integralmente i creditori privilegiati e/o a pagare i creditori chirografari nella stessa misura in cui sono stati pagati i creditori che hanno ricevuto il pagamento anticipato.

Tanto premesso il Tribunale osserva quanto segue.

I pagamenti dei crediti sorti anteriormente alla proposizione della domanda di concordato sono stati pacificamente ammessi dalla società e, in quanto lesivi della par condicio creditorum, impediscono, ad avviso del collegio, l'ulteriore corso della procedura.

Il divieto di pagamento di crediti anteriori tra l'iscrizione del ricorso e l'omologazione del concordato si desume da plurimi indici normativi.

L'art. 161 comma 7 l. fall vieta al debitore dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'art. 163 il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione in assenza di autorizzazione del tribunale.

La norma si raccorda all'art. 167 l. fall. che, anche dopo l'ammissione del concordato continua a subordinare il compimento di atti di straordinaria amministrazione all'autorizzazione del giudice delegato e ciò al fine di garantire la destinazione del patrimonio dell'impresa al soddisfacimento di tutti i creditori.

Non vi è dubbio che vanno ricondotti nell'alveo degli atti di ordinaria amministrazione quelli che attengono al miglioramento o alla conservazione del patrimonio del debitore, mentre non vi possono rientrare i pagamenti di crediti anteriori.

E invero il pagamento dei creditori concorsuali nel corso della procedura è incompatibile non solo con la disciplina dell'istituto data l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori ma anche con l'

L. L.

art. 168 l. fall che pone il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori dal momento della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese: sarebbe, infatti incongruo consentire al creditore in virtù di spontaneo adempimento ciò che non può ottenere in via di esecuzione forzata (cfr. in questo senso, Cass. n.578/2007, Trib Milano 12-2-13).

Il divieto di pagamento dei crediti anteriori ha poi trovato un'ulteriore conferma nell'art. 182 quinquies IV com. leg.fall. che consente al debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di effettuare pagamenti di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ma solo se autorizzato dal tribunale e in presenza dell'attestazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.67, terzo comma, lett.d. in ordine al carattere di "essenzialità" delle prestazioni per la prosecuzione dell'attività e la migliore soddisfazione dei creditori.

La nuova disciplina pone, dunque, una deroga alla par condicio creditorum che, in quanto tale, viene nettamente delineata e circondata da cautele.

La norma prevede poi che se i creditori vengono pagati con risorse provenienti da terzi l'attestazione del professionista non è necessaria mentre tale esonero non investe anche l'autorizzazione del tribunale: deve pertanto ritenersi, in ogni caso, indispensabile l'autorizzazione predetta che valuti autonomamente i presupposti legittimanti il pagamento. A coronamento dell'impianto normativo di favore previsto dalla norma in questione, l'art. 217 bis l. fall ha introdotto una scriminante che espressamente esclude la anti giuridicità e quindi la punibilità a titolo di bancarotta dei pagamenti di crediti anteriori per prestazioni essenziali autorizzati ex art. 182 quinquies l. fall., mentre l'art. 67 comma 3 lett e) ha sottratto tali atti a revocatoria.

Premesso quanto sopra appare evidente che sarebbe del tutto distonico rispetto al sistema elaborato dal legislatore per il concordato con continuità aziendale, che introduce norme incentivanti di particolare favore e però circonda tali norme di cautele e limitazioni, consentire al debitore, nell'ambito del concordato non riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 182 quinquies IV comma l. fall. di effettuare pagamenti di debiti anteriori senza alcun vaglio da parte del tribunale in violazione della par condicio creditorum

Conseguenza di tale violazione non può che essere quella dell'arresto della procedura, essendo la violazione della norma imperativa causa ostativa all'ammissione trattandosi di situazione sostanzialmente corrispondente a quella disciplinata dall'art. 173 u.c. leg.fall., il cui effetto negativo sulla procedibilità del concordato per ragioni logiche e di economia processuale non può che prodursi in modo immediato

Né vale a sanare l'illegittimità predetta la garanzia prestata dalla società atteso che tale rimedio, a fronte della violazione di norme imperative, non solo non è previsto dal legislatore ma deve ritenersi inidoneo in quanto, come si è visto, anche nel caso di apporto di nuova finanza e quindi di pagamento dei creditori anteriori con risorse provenienti da terzi è indispensabile l'autorizzazione del tribunale che valuti autonomamente i presupposti legittimanti il pagamento.

Essendo pendente istanza di fallimento proposta da Car's Sistem, si provvede come da separata sentenza.

PQM



360

dichiara inammissibile il concordato proposto da Sada e dispone la trasmissione immediata del presente provvedimento al registro delle imprese per la pubblicazione e cancellazione della precedente trascrizione effettuata ai sensi dell'art. 161 VI com. leg.fali..

Si comunichi.

Così deciso in Milano il 21 febbraio 2013.

Il presidente



IL CASO.it